

CONCLUSIONE

Le pratiche di ricostruzione carriera elaborate per il personale immesso in ruolo nel periodo dei “blocchi” delle progressioni stipendiali (2010/2012), qualora non già riprese e sviluppate, devono essere controllate per quanto riguarda il riconoscimento dei servizi; nel caso in cui i servizi relativi agli anni 2010 – 2011 – 2012 non siano stati riconosciuti o lo siano stati parzialmente per effetto delle norme vigenti all’epoca, si può:

- **ricalcolare la pratica stessa ed inviarla al visto della RTS con l’indicazione che “il presente Decreto annulla e sostituisce il precedente n..... del..... già registrato per intervenuto riconoscimento dell’anno scolastico (CCNL)”;**
- **oppure cancellarla, riaprire una nuova pratica di riconoscimento servizi, attivare la funzione di valutazione, calcolarla, annotare che “il Decreto annulla e sostituisce il precedente n..... del..... già registrato per intervenuto riconoscimento dell’anno scolastico (CCNL) ”, ed inviare alla RTS.**

CONCLUSIONE

In questi casi, infatti, l'apertura di nuova pratica in “definizione della progressione di carriera”, con “variazione stato giuridico” da data successiva alla conferma in ruolo, non sarebbe corretta, poiché svilupperebbe un inquadramento partendo da un'anzianità errata alla data di conferma in ruolo.

CONCLUSIONE

In considerazione alla problematiche esposte in questa sezione, si segnala l'opportunità che le Istituzioni scolastiche provvedano a:

- verificare gli atti relativi alla carriera economica di tutto il personale dipendente;**
- elaborare ed inviare alla RTS i provvedimenti**

Questo al fine di assicurare la correttezza della posizione economica e degli emolumenti pagati al dipendente.

APPLICAZIONE C.C.N.L. 19/04/2018 (triennio 2016/2018)

Incrementi della retribuzione di base:

01/01/2016

01/01/2017

01/03/2018

**01/04/2018 - conglobamento nello stipendio dell'indennità di
vacanza contrattuale del 2010**

**In pratica, l'importo complessivo della retribuzione decorrente dal
1^ aprile 2018 è uguale a quello decorrente dal 1^ marzo 2018.**

Dal 1^ marzo 2018 sono inoltre incrementati gli importi di:

- **RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI**
- **COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO PERSONALE ATA**
- **INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE DSGA - QUOTA FISSA**

APPLICAZIONE C.C.N.L. 19/04/2018

(triennio 2016/2018)

ELEMENTO PEREQUATIVO = misura di sostegno ai redditi più bassi

Inizialmente previsto e liquidato per il periodo marzo/dicembre 2018, è stato prorogato per l'anno 2019.

E' imponibile ai fini pensionistici, ma NON rientra nelle voci stipendiali maggiorabili del 18% né tra le voci retributive utili per determinare la quota "A" di pensione; NON concorre al calcolo del TFS/TFR.

(v. messaggio INPS n. 3224 del 30 agosto 2018)

SIDI: APPLICAZIONE CCNL 2016/18

Aggiornamento del 7/12/2018

nota MIUR prot. 2422 del 7 dicembre 2018

Nota del 27 dicembre 2018 per pratiche pensionistiche e TFS

Si possono sviluppare progressioni di carriera con decorrenza della “variazione stato giuridico” fino al 01/04/2018

Si possono attribuire gli aumenti contrattuali al personale cessato dal 2 gennaio 2016 (o deceduto il 1^ gennaio 2016) comprensivi degli aumenti “ai soli fini del trattamento di quiescenza”

OSSERVAZIONI FINALI

- **Nello Stato matricolare devono risultare tutte le variazioni della carriera stipendiale**
- **Tutte le variazioni devono essere registrate, cioè ogni nuovo Decreto deve “agganciarsi” ad un Decreto precedente registrato**
- **Si deve elaborare la progressione stipendiale anche per personale che non ha pre-ruolo (non deve esistere uno Stato matricolare privo delle retribuzioni)**
- **Qualora si definisca una progressione di carriera a seguito di trasferimento del dipendente da altra Provincia, il precedente Decreto emesso da altro Ufficio e registrato da altra RTS deve essere allegato al provvedimento che viene inviato alla nostra RTS**

OSSERVAZIONI FINALI

- Nel caso in cui si debba riprendere una pratica da data precedente la conferma in ruolo , ad es. per attribuzione di aumenti contrattuali nel corso dell'anno di prova, oppure si debba rettificare la valutazione dei servizi, ad es. nei periodi di “blocco” , si procede o al ricalcolo della pratica precedente o alla cancellazione della pratica precedente (previa eliminazione degli estremi di registrazione), attivando ex novo il riconoscimento dei servizi, ri-effettuando calcolo e stampa, e si provvede all'invio alla RTS per il visto, dopo aver apposto la precisazione che il «Decreto annulla e sostituisce il precedente n. del, già registrato in data al n.» indicandone il motivo

OSSERVAZIONI FINALI

- Le progressioni di carriera (inquadramenti), che sviluppino un precedente riconoscimento, possono essere attivate (v. *“variazione di stato giuridico”*) solo da decorrenza successiva alla conferma in ruolo
- In caso di personale trasferito da altra Scuola o altra Provincia, esaminare appena possibile il fascicolo personale di cui si viene in possesso, verificare eventuali anomalie (o mancata elaborazione di pratiche) e provvedere di conseguenza agli atti necessari
- Nel momento in cui si procede ad una progressione di carriera, si consiglia di prendere visione del fascicolo cartaceo verificando se i provvedimenti registrati collimano con i dati presenti in SIDI

PERCORSO FORMATIVO SULLA GESTIONE DEL FASCICOLO PERSONALE



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna

Ufficio VII – Ambito Territoriale di Forlì - Cesena e Rimini

Sede di Forlì - Cesena

- Unità Operativa 8 - Riscatti, Cessazioni e Pensioni -

Realizzazione testi: Giuliana Sbarzaglia
Sviluppo slide: Sabrina Castagnoli
Impaginazione, grafica e allegati: Luca Santoro

Il Dirigente : Mario M. NANNI



Quest'opera è distribuita con Licenza [Italian Open Data License v2.0](https://www.italiaopen.it/it/iodl/)